

Oggetto: Collaudo Porto e penali. Interrogazione.

In merito all'interrogazione in oggetto si relazione come segue sui punti della stessa:

1) E' assolutamente falso che le sospensioni dei lavori siano state concesse "senza motivazioni plausibili o comunque note".

In tutti i Verbali di sospensione è chiaramente riportato il motivo con esclusione della sospensione dal 7/01/2008 al 30/03/2008 per la quale, nell'ordine di servizio n° 7 del 03/06/2008 bdel Direttore dei Lavori, è semplicemente richiamata la nota del Dirigente Area Servizi per il Territorio Prot. 226 del 07/01/2008 con la quale si sospesero i lavori per il ricorso al TAR presentato da alcuni cittadini e che si concluse con il rigetto dello stesso in data 30/03/2008.

Le motivazioni delle sospensioni così come risultano dai verbali di sospensione e ripresa sono:

1. Dal 14/06/2006 al 05/09/2006 per **Sospensione estiva** come prevista dal Contratto di concessione.
2. Dal 16/10/2006 al 11/11/2007 per **rielaborazione ed approvazione del progetto definitivo alle prescrizioni della VIA** come stabilito dalla Delibera di G.C. 98/2007 e dal Contratto integrativo del 24/10/2007.
3. Dal 07/01/2007 al 30/03/2007 per **ricorso al TAR**.
4. Dal 09/06/2008 al 07/09/2008 per **Sospensione estiva** come prevista dal Contratto di concessione.
5. Dal 09/06/2009 al 07/09/2009 per **Sospensione estiva** come prevista dal Contratto di concessione.
6. Dal 01/11/2009 al 30/09/2010 per **modifica e approvazione della flotta tipo** come da Delibere di G.C. n° 9 del 25/01/2010 e n° 164 del 07/06/2010, sino al 07/06/2010 e per **Sospensione estiva** sino al 30/09/2010.

7. Dal 28/05/2011 al 02/10/2011 per **Sospensione estiva** come prevista dal Contratto di concessione.
8. Dal 20/11/2011 al 09/09/2013 e dal 01/12/2013 al 02/06/2015 per **definizione del progetto definitivo, redazione della perizia di consistenza finale ed approvazione della stessa**

Si ricorda che, di fatto, i lavori del progetto definitivo approvato distinti in 11 stralci funzionali sono stati completati entro l'estate del 2010 in occasione della inaugurazione del nuovo porto turistico voluta dall'Amministrazione Comunale, così come risulta anche da quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori nel verbale di sospensione del 19/11/2011 che, tra l'altro, **"attesta l'avvenuta ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali"**

Negli ultimi anni sono stati eseguiti i soli lavori di sistemazione del Viale Marconi e di realizzazione dello Yachting Club, opere, queste non comprese nel progetto definitivo 2007, come si può facilmente rilevare dagli elaborati del collaudo, e quindi non considerabili nel tempo di esecuzione del contratto originale.

I lunghi tempi di redazione della perizia finale sono stati necessari in relazione alla osservazione formulata dalla terna di collaudo di avere un elaborato progettuale definitivo da prendere a riferimento per il collaudo e quindi si è venuta a creare la necessità di "regolarizzare" tutte le modifiche progettuali di dettaglio apportate in corso d'opera in accordo tra la Direzione Lavori, il RUP e l'Amministrazione Comunale. Quanto sopra più per un aspetto formale che sostanziale delle opere realizzate.

2) e 3) I Verbali di sospensione dei Lavori sono integrali e quindi resta difficile pensare che l'impresa possa aver continuato a lavorare specie nelle sospensioni per la stagione balneare così come per la sospensiva del TAR.

Le sospensioni successive al 2011 sono puramente formali, il porto era completato e funzionante e sicuramente in tale periodo l'impresa può aver lavorato nei cantieri di Viale Marconi e dello Yachting Club che come detto erano esclusi dal progetto definitivo iniziale e quindi non rientravano nei prescritti tempi contrattuali.

Sicuramente l'impresa può aver lavorato nel 2010 nel periodo precedente all'inaugurazione dietro indicazioni dell'A.C., ma, si ricorda, che se anche il verbale di sospensione fosse stato parziale, cosa che invece formalmente non è, alla stessa sarebbe comunque spettato un conseguente slittamento dei termini contrattuali ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda che il concessionario avrebbe avuto diritto ad una proroga del termine contrattuale di 36 mesi in relazione al maggior importo delle opere definito con l'approvazione del progetto definitivo 2007 così come stabilito dalla Delibera di G.C. 98/2007 così come per l'inserimento di opere originariamente non previste nel progetto definitivo allegato al Contratto di concessione.

Sui punti 4) e 5) si rimanda alla valutazioni dell'A.C.

Sono infine da evidenziare due aspetti:

Il primo riguarda la "sanzionabilità" di una impresa che, nonostante vi fosse un verbale di sospensione dei lavori abbia comunque, a proprio rischio e responsabilità, continuato a lavorare.

Di norma in una normale gara di appalto se una impresa si comportasse così, sarebbe da ammirare.

Naturalmente se la sospensione dei lavori non fosse necessaria per tutelare alcuni aspetti di sicurezza o ad esempio il disturbo creato dai lavori per le attività di balneazione oppure per ottemperare ad una sospensiva del Tribunale amministrativo.

In altri casi, come quelli legati a modifiche progettuali (che nel caso del Porto Turistico di San Vincenzo sono le più consistenti) se una impresa continua alcune lavorazioni lo fa a sua completa responsabilità e qualora il progetto approvato non le riconosce come valide le dovrà adeguare o demolire.

Il secondo aspetto riguarda il concetto del danno causato da ritardi imputabili all'impresa in un appalto di opera pubblica.

Le penali sono un deterrente per l'impresa esecutrice che deve eseguire i lavori nel tempo stabilito in modo da consentire alla stazione appaltante di poter usufruire dell'opera in progetto secondo i propri programmi.

Nel caso dell'opera in oggetto tale deterrente aveva un senso per la realizzazione del sottopasso o del parcheggio pubblico, che sono stati comunque realizzati nei tempi previsti dal cronoprogramma iniziale, ma per il Porto Turistico vero e proprio che, si ricorda è stato inaugurato nell'estate del 2010 quando, alla luce delle sospensioni per adeguamento del progetto definitivo (13 mesi), per la sospensiva del TAR (3 mesi) e per le sospensioni estive 2006, 2008 e 2009 (9 mesi complessivi) i termini di ultimazione dei lavori erano già spostati al 31/01/2011 (30/12/2008 + 25 mesi), il soggetto maggiormente penalizzato dal ritardo è il concessionario che non può sfruttare economicamente l'opera completa. L'opera è nella sua completa disponibilità per tutta la durata della concessione trentennale ed aver prorogato i termini di esecuzione dei lavori per propria negligenza (a giudizio del sottoscritto non è il caso in oggetto) arreca un danno principalmente a se stesso.

Si ricorda che né le sospensioni dei lavori, né le modifiche progettuali né tantomeno, il collaudo e la sua approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale hanno modificato minimamente la durata della concessione che era ed è rimasta di 30 anni decorrenti dal 2005.

Il sottoscritto Andrea Filippi, in qualità di R.U.P del progetto di ampliamento e ristrutturazione del Porto Turistico di San Vincenzo sino alla data del 31.12.2016, conferma, per quanto di competenza la veridicità di quanto dichiarato nel collaudo e negli atti ad esso allegati.

San Vincenzo 15/02/2017
